

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.5.2022 La Nuova Procedura Civile, 2, 2022



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, competenza

In tema di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale.

NDR: in tal senso Cass. n. 13601 del 30.7.2012, n. 22730 del 11.12.2012 e n. 16222 del 3.8.2016.

Tribunale di Roma, provvedimento del 23.2.2022

...omissis...

In ordine alle questioni pregiudiziali sollevate dall'INPS, si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato: "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi." (Cass., sez. L, ord. n.28583 del 8.11.2018; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 4901 del 23.2.2021).

Nello specifico la ricorrente eccepisce la prescrizione in relazione all'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte dall'intimazione di pagamento, sicché trattasi di opposizione all'esecuzione.

D'altro canto l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 27.1.2020 (come riferisce la stessa ricorrente e non è in contestazione), sicché alla data di deposito del presente ricorso neppure era decorso il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 24, co. 5, d. l.vo n. 46/99 (tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta, dal 9.3.2020 al 11 maggio 2020, dalla normativa emergenziale all'epoca vigente).

Inoltre: "In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod.proc.civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)" (Cass., sez. 6 - L, ord. n. 13601 del 30.7.2012; cfr.: Cass., sez. 6 - L, ord. n. 22730 del 11.12.2012; Sez. 6 - L, ord. n. 16222 del 3.8.2016).

Alla luce di tali principi va comunque disattesa altresì l'eccezione di incompetenza proposta dall'INPS.

Nel merito il ricorso trova in parte accoglimento.

In effetti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questione erano comunque già maturati i termini di prescrizione quinquennale applicabili, quanto alle pretese contributive ed accessori di cui agli avvisi di addebito asseritamente notificati tra il 17.6.2012 ed il 9.10.2014 (che riguardano contributi complessivamente inerenti agli anni 2011-2012-2013-2014).

Nel resto: gli avvisi di addebito *omissis*, non risultano notificati sulla base della documentazione allegata dall'INPS, atteso che le relative attestazioni di consegna a mezzo PEC non riportano i dati identificativi dell'atto notificato; l'avviso di addebito (omissis) (contributi per l'anno 2013) è pervenuto a *omissis* (che ha sottoscritto la relata di notifica) in data 3.6.2014.

Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione in oggetto, risultano maturati i termini di prescrizione quinquennale per i contributi di cui ai predetti atti.

L'avviso di addebito (omissis) (contributi da gennaio 2011 a dicembre 2012) non risulta notificato atteso che la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC non presenta i dati indentificativi dell'atto notificato e comunque alla data ivi riportata (18.10.2017) erano altresì maturati i termini di prescrizione per la gran parte delle relative pretese.

Quanto agli avvisi di addebito *omissis*, alla data di notifica dell'intimazione in oggetto non erano comunque maturati i predetti termini di prescrizione, sicché per tale parte il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione di tre quarti e nel resto vanno compensate, liquidate come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da nei confronti dell'INPS, in base ai vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

omissis l'insussistenza delle pretese contributive risultanti dagli avvisi di addebito omissis; respinge nel resto il ricorso; condanna le parti convenute al pagamento delle spese di omissis in ragione dei tre quarti, liquidate per l'intero in € 3.134,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Ìmbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isonì (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

